

**Deliberazione n. 1269 del 7 novembre 2024**

OGGETTO: Diniego di autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti.

L'anno 2024, addì 7 del mese di novembre in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale dott. Luca Filippo Maria Stucchi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo dott. Giacomo Boscagli, del Direttore Sanitario dr.ssa Brunella Mazzei e del Direttore Sociosanitario ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE

premesso che sono pervenute le seguenti istanze di autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti ai sensi del DL 30 marzo 2023, n. 34, convertito in Legge 26 maggio 2023, n. 56:

N	Incaricato	Profilo	Incarico conferito	Soggetto conferente	Durata	Compenso
1	...OMISSIS...	...OMISSIS...	Attività libero/professionale in qualità di ...OMISSIS... presso il domicilio del paziente. Reclutamento tramite LinkedIn e/o passaparola e/o su invio da parte di medici del territorio	...OMISSIS...	dalla data di adozione del provvedimento al 31.12.2025 dalle 16:30 alle 17:30 c/o domicilio dei pazienti	Euro 4.000,00
2	...OMISSIS...	...OMISSIS...	Attività libero/professionale in qualità di ...OMISSIS... presso il domicilio del paziente. Reclutamento tramite LinkedIn e/o passaparola e/o su invio da parte di medici del territorio	...OMISSIS...	dalla data di adozione del provvedimento al 31.12.2025 dalle 17:00 alle 18:00 c/o domicilio dei pazienti	Euro 4.000,00
3	...OMISSIS...	...OMISSIS...	Attività libero/professionale in qualità ...OMISSIS... presso il domicilio del paziente. Reclutamento tramite LinkedIn e/o passaparola e/o su invio da parte di medici del territorio	...OMISSIS...	dalla data di adozione del provvedimento al 31.12.2025 dalle 17:00 alle 18:00 c/o domicilio dei pazienti	Euro 4.000,00
4	...OMISSIS...	...OMISSIS...	Attività libero/professionale in qualità ...OMISSIS... presso il domicilio del paziente. Reclutamento tramite LinkedIn e/o	...OMISSIS...	dalla data di adozione del provvedimento al 31.12.2025 dalle 17:00 alle 18:00	Euro 4.000,00

			passaparola e/o su invio da parte di medici del territorio		c/o domicilio dei pazienti	
5	...OMISSIS...	...OMISSIS...	Libera professione quale ...OMISSIS...	...OMISSIS...	dalla data di adozione del provvedimento al 16.12.2024	Euro/h 23,00

Richiamato l'art. 3-quater rubricato "Misure urgenti in materia di personale sanitario" del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dall'art. 13 del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56 di cui si riporta di seguito il testo:

"1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ((Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo)).

2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.";

Visto il "Documento sull'applicazione della disciplina in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del Comparto Sanità ex L. 43/2006 ai sensi dell'articolo 3-quater del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla L. 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dall'art. 13 del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56" approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano 23/113/CR08/C7;

Visto l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., il quale:

- al comma 1 prevede che "Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.";
- al comma 7 prevede che: "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dalla amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi. ...omissis";

rilevato che, in base alla ratio delle norme sopra richiamate e ad una interpretazione costituzionalmente orientata, nonché in coerenza con i canoni di ragionevolezza, le attività che possono essere esercitate al di fuori dell'orario di servizio da parte degli operatori delle professioni sanitarie del comparto sanità in servizio presso ASST Lariana con rapporto di lavoro subordinato - in deroga al regime ordinario delle

Deliberazione n. 1269 del 7 novembre 2024

incompatibilità ed in applicazione del novellato art. 3-quater del DL 21 settembre 2021, n. 127 – sono esclusivamente quelle riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l'abilitazione all'esercizio.

dato atto che dalle istanze relative ai punti nn. 1, 2, 3, e 4 della tabella emerge che l'attività che i dipendenti andrebbero a svolgere è la medesima espletata presso la Struttura Complessa di afferenza in ASST Lariana e, pertanto, potrebbe ingenerare nei possibili pazienti un'inopportuna "contiguità" dell'attività svolta in struttura e l'attività svolta all'esterno;

considerato l'incarico di cui al punto n. 5 della tabella, si evidenzia che l'ente presso il quale verrà espletata l'attività rientra nell'elenco delle Strutture accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale ed in particolare una delle strutture dell'ente è sita nel territorio comunale ove il dipendente svolge l'attività lavorativa, pertanto, risulta essere in diretto conflitto di interesse con ASST Lariana;

visto il regolamento aziendale in materia di incarichi extraistituzionali, approvato da ultimo con deliberazione n. 385 del 4 aprile 2024, il quale:

- all'art. 2.1 prevede inoltre che *"Il dipendente pubblico può svolgere unicamente incarichi che non diano luogo a conflitti d'interessi con l'attività svolta per l'Amministrazione. ... omissis ... La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interessi potenziale ... omissis ..."*;
- all'art. 2.2 *"Il dipendente può essere autorizzato ad esercitare attività extraistituzionali sempre che non sussistano casi di incompatibilità di fatto relative alle posizioni occupate dallo stesso all'interno dell'amministrazione. Dette incompatibilità possono essere determinate in base alle seguenti circostanze: - assegnazione conferita all'interessato in una specifica Unità Operativa; - designazione all'esecuzione di compiti specifici; - qualifica rivestita; ...omissis... La valutazione dell'assenza di tali circostanze è necessaria perché non si configurino in concreto casi di conflitto di interessi, cumulo di incarichi, concorrenza sleale e danno all'immagine per l'Azienda"*;

visto il parere sfavorevole, obbligatorio e vincolante espresso in data 21.10.2024 dall'apposito Collegio, istituito ai sensi dell'art. 6 del succitato regolamento aziendale;

ritenuto, pertanto, di non autorizzare i dipendenti interessati all'espletamento degli incarichi retribuiti di cui alla tabella inserita nelle premesse come sopra specificato;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) di non autorizzare, ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo 165/2001 e s.m.i., i dipendenti interessati all'espletamento degli incarichi retribuiti di cui alla tabella in premessa, per tutte le motivazioni rese.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Giacomo Boscagli

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr.ssa Brunella Mazzei

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Luca Filippo Maria Stucchi

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto

Responsabile del procedimento: avv. Vincenza Cozza
Referente per l'istruttoria della pratica: avv. Martina Pozzoli